

Provaglio d'Iseo (BS), 07.01.2021

**Circolare n. 01 / 2021**

**Oggetto: Principali novità del 2021**

Con la presente, lo Studio augurando a tutti i gentili clienti un felice anno nuovo, intende informarvi in merito ad alcune delle novità che riguarderanno la gestione amministrativo contabile delle vostre aziende a partire da gennaio 2021.

**INDICE**

- 1. Operazioni con il Regno Unito dal 2021**
- 2. Lotteria degli scontrini e nuovo tracciato corrispettivi registratore telematica**
- 3. Pagamento Imposta di Bollo dal 2021**
- 4. Invio dati Tessera sanitaria**
- 5. Detrazione iva su ricariche SIM**
- 6. Conservazione elettronica delle fatture elettroniche**
- 7. Stampe registri contabili e marche da bollo**
- 8. Nuovi codici per compilazione fatture elettroniche**



## 1. Operazioni con il Regno Unito dal 2021

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. A partire da tale giorno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
- per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura, ma sarà necessario emettere un'autofattura.

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d'anno. In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie. Tuttavia in tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l'attraversamento della frontiera.

Per l'Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. In particolare il regime speciale prevede che:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per "XI", in luogo di "GB". Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l'Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

## 2. Lotteria degli scontrini e nuovo tracciato corrispettivi registratore telematica

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulterà obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l'invio dei corrispettivi tramite RT.

In particolare è ora previsto che l'aggiornamento del RT per l'invio telematico dei corrispettivi con i dati previsti dalla ver. 7.0 del tracciato deve essere effettuato entro il 31.3.2021.

Si evidenzia infine che nell'ambito del c.d. "Decreto Milleproroghe" è stato previsto anche il **differimento della data a decorrere dalla quale inizierà la lotteria degli scontrini**. In



particolare, risulta lo “slittamento” all’1.2.2021 dell’avvio della lotteria degli scontrini (precedentemente fissato all’1.1.2021).

Gli esercenti avranno quindi tempo fino al 31 gennaio 2021 per adeguare il registratore di cassa alla comunicazione di tali dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.

In sintesi la lotteria degli scontrini è uno strumento finalizzato a combattere l’evasione fiscale, attraverso un incentivo offerto al consumatore che interessato a partecipare alla lotteria, richiederà lo scontrino all’esercente riducendo il rischio che quest’ultimo non proceda all’emissione.

In futuro l’accesso alla lotteria sarà inoltre limitato ai soli pagamenti con mezzi tracciabili diversi dai contanti.

L’adesione alla lotteria degli scontrini **non è obbligatorio per l’esercente** che si può rifiutare di acquisire il codice lotterie del consumatore, tuttavia in caso di rifiuto è prevista la possibilità per il consumatore di segnalare telematicamente l’esercente. La segnalazione potrà essere usata dalle autorità in sede di analisi del rischio di evasione ma non genererà alcuna sanzione per l’esercente.

Per consentire di partecipare al consumatore sarà quindi necessario adeguare il registratore di cassa che dovrà essere in grado di acquisire il codice lotteria personale del consumatore

Ogni euro speso darà diritto a un biglietto e fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Alle estrazioni partecipano i consumatori che avranno precedentemente richiesto, con apposita iscrizione, il codice lotteria e nel caso di pagamento tracciato anche gli esercenti.

Le estrazioni saranno settimanali, mensili e annuali con premi evidenziati nella tabella sotto riportata

Tipologia estrazione	Periodicità	Consumatori	Esercenti
Zero contanti	Settimanale	15 da 25.000 €	15 da 5.000 €
	Mensile	10 da 100.000 €	10 da 20.000 €
	Annuale	1 da 5.000.000 €	1 da 1.000.000 €
Ordinarie	Settimanale	7 da 5.000 €	-
	Mensile	3 da 30.000 €	
	Annuale	1 da 1.000.000 di €	



### 3. Pagamento Imposta di Bollo dal 2021

Dal 2021 il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Trimestre	Scadenza pagamento
I trimestre	31/05/2021
II trimestre	30/09/2021
III trimestre	30/11/2021
IV trimestre	28/02/2022

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili per il 1° e 2° trimestre quando l'imposta dovuta risulti inferiore a 250 euro: se il bollo complessivamente dovuto nel 1° trimestre solare non supera tale importo, il contribuente può pagare entro il 30.09; se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30.11.

### 4. Invio dati Tessera sanitaria

Si ricorda che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche hanno l'obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato.

Le spese sostenute nel 2020 sono da inviare: entro il prossimo 1.2.2021 mentre per i veterinari entro l'1.3.2021.

Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie (tracciabile o non tracciabile).

### 5. Detrazione iva su ricariche SIM

Con la risoluzione del 22.10.2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulle ricariche telefoniche soggette ad iva con il criterio monofase art 74.2 per SIM RICARICABILI AZIENDALI è **consentita la detrazione dell'iva** con le stesse percentuali previste per la detrazione dei costi di telefonia. La risoluzione, interpretando una normativa in essere, sarà applicabile anche per le registrazioni ante risoluzione per le quali non si è detratta l'iva.

### 6. Conservazione elettronica delle fatture elettroniche

L'utilizzo delle fatture elettroniche ha portato a una novità del metodo di conservazione di tali documenti contabili e fiscali. Infatti la fattura elettronica non può essere conservata, come avveniva per le cartacee, stampando il documento, ma l'unica forma ammessa è la conservazione sostitutiva elettronica. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale

della fattura stessa. Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Alla luce di quanto sopra descritto, invitiamo i clienti che utilizzano software diversi da Fattura Self ad assicurarsi che il loro gestore delle fatture elettroniche abbia attivato anche la conservazione sostitutiva delle stesse. In caso negativo, vi invitiamo a contattare il vostro professionista per procedere con l'archiviazione sostitutiva di quelle emesse e ricevute fino ad oggi tramite un servizio offerto dallo studio e valutare l'attivazione di quello offerto dall'Agenzia delle Entrate per quelle future.

## 7. Stampe registri contabili e marche da bollo

I libri contabili e fiscali tenuti con sistemi informatici devono essere stampati entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con riferimento all'anno d'imposta 2019, considerato che il termine di presentazione del modello Redditi era il 10/12/2020, la stampa dei suddetti libri e registri (libro giornale, libro degli inventari, partitari o schede contabili, eventuali scritture ausiliarie di magazzino, registri IVA) va effettuata entro e non oltre il 10/03/2021, mentre la stampa del registro dei beni ammortizzabili va effettuata entro il 10/12/2020.

Per il libro giornale e per il libro inventari in stampa cartacea, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di **16 euro** per le società di capitali o **32 euro** per gli altri soggetti ogni 100 pagine o frazione, e dovrà essere versata mediante contrassegno (reperibile presso i rivenditori di generi di monopolio), oppure con modello F23 entro il 30 aprile dell'anno di stampa, per il 2019 quindi entro il 30 aprile 2021 (codice tributo 458T).

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2019 ( c.d. Decreto CRESCITA ) è stato stabilito che la tenuta di tutti i libri e registri obbligatori con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza. Pertanto per i predetti libri e registri, la stampa risulterà obbligatoria solo a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di accesso e verifica degli organi competenti (Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, ...).



## 8. Nuovi codici per compilazione fatture elettroniche

A seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'1.1.2021 le fatture elettroniche devono essere emesse, in caso di operazioni senza IVA, utilizzando i nuovi codici "Natura" dell'operazione, in luogo degli attuali N2, N3 e N6. Il mancato rispetto genererà lo scarto della fatture elettronica. Per i clienti che utilizzano Fattura Self, software messo a disposizione dallo Studio, gli adeguamenti sono già stati effettuati, e l'utente non dovrà fare nulla, per chi utilizza un software esterno, dovrà verificare che i nuovi codici siano stati previsti dall'ultimo aggiornamento e fare attenzione che in base alle proprie casistiche vengano fatti i nuovi abbinamenti. In particolare:

- il codice N2 è suddiviso in 2 fattispecie non soggette (N2.1 e N2.2);
- il codice N3 è suddiviso in 6 fattispecie non imponibili (da N3.1 a N3.6);
- il codice N6 è suddiviso in 9 specifiche fattispecie di reverse charge (da N6.1 a N6.9).

Tavola riepilogativa n. 2 Tipi natura per fattura elettronica

Codici natura Iva		Descrizione	Natura delle operazioni (fattura)	Rigo dich. annuale Iva
Fino al 31.12.2020	Dal 1.01.2021			
N1 (Escl. art. 15)	N1	Escl. art. 15	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono).	-
N2 (Non soggette)	N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Operazioni <b>fuori campo</b> , articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, c. 6-bis D.P.R. 633/1972.  Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere [art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972]; appare superato il precedente orientamento per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a soggetti comunitari. Tuttavia, per le prestazioni comunitarie nelle annotazioni occorrerà inserire la dicitura "Inversione Contabile", mentre per le prestazioni extraUE occorre indicare la dicitura "Operazione non soggetta".	VE34
	N2.2	Non soggette - altri casi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972</li> <li>• <b>Operazioni dei soggetti minimi/forfettari.</b></li> <li>• Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le <b>cessioni di autoveicoli aziendali usate</b>).</li> <li>• Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).</li> <li>• Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [es.: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risp. n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio.</li> </ul>	-
N3 (Non imponibili)	N3.1	Non imponibili - esportazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a), b) e b-bis) D.P.R. 633/1972 (<b>esportazioni</b>).</li> <li>• Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE [art. 50-bis, c. 4, lett. g) del D.L. 331/1993].</li> </ul>	VE30 campo 2
	N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie	<b>Operazioni non imponibili art. 41-42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).</b>	VE30 campo 3
	N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino	Cessioni verso San Marino.	VE30 campo 4
	N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione art. 8-bis D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Operazioni effettuate nei confronti dello Stato Vaticano.</li> </ul>	VE30 campo 5
	N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	<b>Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).</b>	VE31
	N3.6	Non imponibili - altre operazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.</li> <li>• Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;</li> <li>-- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE di cui all'art. 38-quater, c. 1;</li> <li>-- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) D.L. 331/1993;</li> <li>-- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. e) ed h) D.L. 331/1993];</li> <li>-- i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro [art. 50-bis, c. 4, lett. i) D.L. 331/1993].</li> </ul> </li> </ul>	VE32



Tavola riepilogativa n. 2 (segue)

N4 (Esenti)	N4	Esenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.).</li> <li>Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).</li> </ul>	-
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	N5	Regime del margine, Iva non esposta	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa art. 36 D.L. 41/1995).	Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).</li> <li>Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].</li> </ul>	-
N6 [Inversione contabile (reverse charge)]	N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessione di rottami e altri materiali di recupero art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 2
	N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro	Cessione di oro e argento puro.	VE35 campo 3
	N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile	<b>Prestazioni di subappalto nel settore edile</b> art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 4
	N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati	Cessione di fabbricati art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 5
	N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Cessione di telefoni cellulari art. 17, c. 6, lett. b) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 6
	N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Cessione di prodotti elettronici art. 17, c. 6, lett. c) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 7
	N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	<b>Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi</b> art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 8
	N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico	Operazioni effettuate nel settore energetico art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) D.P.R. 633/1972.	VE35 campo 9
	N6.9	Inversione contabile - altri casi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altri casi per i quali è prevista l'inversione contabile.</li> <li>Di fatto, il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile, in quanto istituito per poter gestire le ipotesi che il legislatore potrebbe introdurre in futuro in materia di reverse charge.</li> </ul> <p>Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1 (Guida alla compilazione della fattura elettronica - Ag. Entrate 25.11.2020).</p>	-
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	N7	Iva assolta in altro Stato Ue	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).	Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7".
			Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).	-

Per eventuali dubbi o richieste di delucidazioni siete pregati di contattare il vostro professionista di riferimento.

## Lo Staff Tax Care

